



## IL SALVATAGGIO DELL'ENTE ORDINE MAURIZIANO - I

Nella seduta n. 569 del 17 gennaio 2005, la Camera dei Deputati ha discusso il disegno di legge S. 3227, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, recante interventi straordinari per il riordino e il risanamento economico dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino", già approvato dal Senato.

In apertura, il Presidente Mussi ha ricordato che nella seduta del 22 dicembre 2004 è stata respinta la questione pregiudiziale n. 1 poi ha dichiarato aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che il Presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2 del regolamento. Ha altresì avvertito che la XII Commissione (Affari sociali) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Gianni Mancuso, ha detto:

*"Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame, modificato dal Senato, è volto ad assicurare un riordino giuridico e finanziario dell'Ordine Mauriziano, ente ospedaliero disciplinato dalla XIV disposizione transitoria finale della Costituzione. In particolare, si prevede che la regione Piemonte disciplini con legge regionale la natura giuridica dell'ente ospedaliero, costituito dalle strutture sanitarie Umberto I di Torino e dall'Istituto per la ricerca e cura del cancro di Candiolo, ed il suo inserimento nell'organizzazione sanitaria regionale. Viene creata la Fondazione Mauriziana, con il compito di gestire i beni di proprietà dell'ente - ad eccezione delle strutture ospedaliere e di alcuni beni sabaudi puntualmente individuati dal decreto-legge in esame, affidati ad un'altra fondazione - per la loro valorizzazione nonché per il risanamento della situazione di dissesto finanziario (articolo 2). Vengono poi dettate norme specifiche per la sospensione delle azioni esecutive nei confronti dell'Ente, in attesa dell'avvio delle azioni di risanamento da parte del commissario dell'Ente (articolo 3). I*

*n passato, si è già fatto ricorso ad un decreto-legge per emanare norme analoghe all'articolo 3 del presente provvedimento, per la sospensione delle azioni esecutive intraprese nei confronti delle aziende Policlinico Umberto I e S. Andrea di Roma. Nella premessa del decreto-legge si evidenzia l'urgenza di adottare misure che da un lato garantiscano la prosecuzione dell'attività dell'Ente Ordine Mauriziano e dall'altro consentano il tempestivo risanamento finanziario dell'Ente.*

*Nell'articolo 1, modificato dal Senato, si specifica che l'Ente Ordine Mauriziano di Torino è costituito dall'ospedale Umberto I di Torino e dall'Istituto per la ricerca e cura del cancro di Candiolo, nel rispetto dello statuto dell'ordine e della legislazione in materia. La regione Piemonte definisce con legge la natura giuridica dell'Ente e il suo inserimento nell'ordinamento sanitario della regione, nel rispetto della previsione della XIV disposizione finale della Costituzione. Si ricorda che la XIV disposizione finale della costituzione dispone che l'Ordine Mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge. La disciplina attuativa del disposto costituzionale è rappresentata dalla legge n. 1596 del 1962. Lo statuto vigente dell'Ordine Mauriziano è stato adottato con decreto del ministero dell'interno del 7 dicembre 2003, al fine di adeguare le disposizioni ivi contenute alla normativa generale sul Servizio sanitario nazionale e sull'organizzazione della pubblica amministrazione. I rapporti giuridici e finanziari tra le strutture ospedaliere dell'ordine e la regione Piemonte sono stati oggetto nel tempo di numerosi provvedimenti regionali. Di recente, in seguito all'aggravarsi della situazione economico-finanziaria dell'Ente, sono stati sottoscritti tra regione e Ente Ordine Mauriziano un protocollo di intesa, in data 9 dicembre 2003, ed una successiva convenzione al fine di disciplinare lo svolgimento delle prestazioni sanitarie rese dalle strutture ospedaliere e di risolvere il contenzioso in atto.*

*Il comma 1 dell'articolo 2 (costituzione della Fondazione Mauriziana) dispone la costituzione della fondazione Ordine Mauriziano, con sede in Torino".*

(- segue)